

## **"Omissis"**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di :

Ministero della Giustizia;

Commissione Centrale per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato nominata per la sessione 2009 presso il Ministero della Giustizia;

Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d'Appello di Ancona;

Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d'Appello di Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. G. L. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame della controversia, proprio della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato, in quanto la Commissione si è limitata ad affermare apoditticamente che il compito di diritto penale della ricorrente conteneva "ampi passi del tutto identici all'elaborato di penale contenuto" in altra busta recante il n. 459 senza alcuna specificazione, anche sul compito, che consenta di appurare che questa presunta "identità" vada oltre la semplice preparazione sui medesimi testi, o la consultazione dei medesimi codici, mentre l'accertamento "che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione" ( art. 23, ultimo comma, del R.D. 22.01.34 n. 37 ), per condurre all'annullamento della prova, deve essere puntuale e rigoroso;

ritenuto inoltre che l'elaborato di penale del candidato contraddistinto dal n. 459 era stato corretto da una diversa sottocommissione durante la seduta del 19 marzo 2010, e che tale elaborato non risulta essere stato parimenti annullato;

Considerato, pertanto, che l'annullamento dell'elaborato di diritto penale della ricorrente appare illegittimo e che la Commissione per gli esami di Avvocato di Ancona dovrà procedere a valutare la prova annullata, entro il termine di

trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con una composizione diversa rispetto a quella della Commissione che ha effettuato la prima valutazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'istanza cautelare, e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1000,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.